



Città di Vigevano

---

**Adunanza Ordinaria**  
**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'appello i signori:

<b>Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza/Assenza</b>
CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
VESE CLAUDIO	Presidente	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
CAVALLINI PAOLA	Consigliere	Presente
CIVIDATI MARCO	Consigliere	Presente
COLONNA ROBERTO	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
RUBINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SORESINA OMAR	Consigliere	Presente
STEPAN EMMA	Consigliere	Presente
CAPELLI RICCARDO	Consigliere	Presente
IOZZI PAOLO	Consigliere	Presente
GIACOMETTI ROBERTA	Consigliere	Presente

ONORI GIULIO	Consigliere	Presente
SUVILLA FURIO	Consigliere	Presente
GARIFULLINA RIMMA	Consigliere	Presente
MONTAGNANA CLAUDIA	Consigliere	Presente
SQUILLACI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BERTUCCI ALESSIO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
SANTAGOSTINO CARLO	Consigliere	<i>Assente</i>
BELLAZZI LUCA	Consigliere	<i>Assente</i>
AMBROSINO MARTINA	Consigliere	<i>Assente</i>
BALDINA SILVIA	Consigliere	<i>Assente</i>

Partecipano alla seduta il Sindaco Andrea Ceffa e gli Assessori Segù Marzia, Alessandrino Nunziata, Avalle Brunella, Fantoni Paola Eleonora, Daniele Semplici e Scardillo Nicola.

Partecipa il Segretario Generale BARBERA GIOVANNI.

Assume la presidenza Claudio Vese – nella sua qualità di Presidente.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<https://vigevano.consiglicloud.it/archive>

Il Presidente Vese introduce la proposta e cede la parola all'**Assessore Avalle**, che illustra la proposta in oggetto, annessa al presente atto ed esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Partecipate, Igiene Urbana, Finanze e Tributi, Ristorazione Scolastica, Servizi Elettorali, Personale", nella seduta del 16 maggio 2024.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà

di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;

- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Vista la Legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge";

Visto il comma 3 bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3 ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

Visto il Decreto Legislativo 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal Decreto Legislativo n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24/04/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024 avente ad oggetto: Individuazione degli atti

per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212;

Considerato che il Comune di Vigevano si è dotato di un regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29/11/2022, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/05/20243 e che tale regolamento necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate;

Ritenuto di intervenire con le seguenti modifiche e integrazioni:

- disciplina del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6 bis della Legge n. 212/2000;
- abrogazione dell'articolo relativo al reclamo/mediazione ed eliminazione dei riferimenti a tale istituto;
- nuova autotutela obbligatoria e facoltativa con le indicazioni di principio relative all'esercizio dell'autotutela facoltativa;
- introduzione dell'articolo relativo al ravvedimento operoso;
- modifica delle disposizioni regolamentari difformi rispetto alle recenti norme di legge;

Preso visione in questa fase delle modifiche ed integrazioni apportate all'articolato regolamentare, quale risultano evidenziate nel testo da allegarsi sub A alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto altresì il testo definitivo quale risulta dal recepimento delle sopradette modifiche ed integrazioni, da accludersi sub B per formarne anch'esso parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare le modifiche al Regolamento generale delle Entrate Comunali nel suo articolato definitivo risultante dal recepimento delle modifiche ed integrazioni come da Allegato sub B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento dell'ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa;

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2023: "Bilancio di previsione 2024 – 2026 - Approvazione";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11/01/2024: "Approvazione PEG Finanziario 2024-2026";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25/01/2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";

Con n. 13 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Montagnana e Suvilla), n. 6 voti astenuti (Bertucci, Corsico Piccolini, Garifullina, Onori, Spissu, Squillaci) resi mediante sistema informatizzato dai 21 Consiglieri presenti e n. 15 votanti

## **DELIBERA**

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento generale delle Entrate Comunali quali risultano analiticamente riportate nel testo allegato sub A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare integralmente il regolamento generale delle Entrate Comunali nel suo articolato definitivo risultante dal recepimento delle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto, accluso sub B per formarne anch'esso parte integrante e sostanziale;
- di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/98.

Successivamente, per il recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 13 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Montagnana e Suvilla), n. 6 voti astenuti (Bertucci, Corsico Piccolini, Garifullina, Onori, Spissu, Squillaci) resi mediante sistema informatizzato dai 21 Consiglieri presenti e n. 15 votanti

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente

Il Segretario Generale

CLAUDIO VESE

GIOVANNI BARBERA

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 21/05/2024